



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 02/73 – 2020 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 351

del 01 settembre 2020

Prot. Gen. n. 66577

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- PRESO ATTO:

- della nota n.66150 datata 31 agosto 2020, con cui la Ditta Aldrighetti, chiede l'emissione di un provvedimento ordinatorio per l'istituzione di varie discipline viarie in via Santa Fermina nel tratto compreso tra via San Giovanni Bosco e via Vanvitelli e in viale Lazio all'altezza dell'intersezione con via Lombardia, al fine di consentire i lavori, per conto della Soc. ACEA ATO 2 s.p.a., sulle idrovalvole della condotta idrica cittadina;
- che nella medesima nota si indicava che i lavori verranno effettuati nel periodo 07 – 19 settembre 2020;

- **LETTA** l'Autorizzazione ai lavori, rilasciata dal Servizio 3 Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia, prot. n.65760 del 28 agosto 2020;

- **CONSIDERATI** gli orari in cui si evidenzia un aumento del traffico cittadino, si ritiene necessario effettuare i lavori negli orari sotto indicati;

- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi;

- VISTI:

- gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
- il D.L. n.267/2000;
- lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
- il Decreto sindacale di cui al prot. n.55276 del 13 giugno 2019 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale e Viabilità";

ORDINA:

dalle ore 07:30 del giorno 07 settembre 2020 fino alle ore 16:30 del giorno 19 settembre 2020, in:

1. VIA SANTA FERMINA, tratto compreso tra piazzale Guglielmotti e via Vanvitelli:

- l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di sosta vietata con rimozione, ad esclusione dei mezzi della società addetta ai lavori e dell'A.C. addetti al controllo, **su entrambi i lati della carreggiata**;
- l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di senso unico con direzione di marcia monte mare **nel tratto compreso tra via San Giovanni Bosco e via Vanvitelli**;

2. **VIA VANVITELLI, intersezione con via Santa Fermina:**

- l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di direzioni consentire diritto-destra;

3. **VIALE LAZIO, tratto compreso tra via Toscana e l'area di parcheggio di via Lombardia:**

- l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di sosta vietata con rimozione, ad esclusione dei mezzi della società addetta ai lavori e dell'A.C. addetti al controllo, **su entrambi i lati della carreggiata**;
- l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di senso unico alternato;

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Ditta Aldrighetti:
 - per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al D.M. 10-07-2002, nonché delle strutture materiali e personale idoneamente abbigliato e munito di strumentazione per viabilità (paletta) necessari per l'esecuzione del presente provvedimento (movieri);
 - al posizionamento della segnaletica di sosta vietata con rimozione almeno 48h prima dell'inizio dei lavori;
 - per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimati i lavori;
- al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo tecnico circa l'installazione della segnaletica stradale.
- al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118 al Distaccamento dei VV.F.;
- alla società C.S.P. s.r.l., per i provvedimenti di propria competenza;
- alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.

2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.

4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale.

5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.

6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI